



ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

SEDE DI NAPOLI

*** **

RICORSO

Per la dr.ssa **MANNO MONICA** nata a Napoli (NA) l'11.08.1983 (cod. fisc MNNMNC83M51F839W), e residente in Santa Maria CV alla via Firenze .27 via Fermi, rappresentata e difesa Avv. Antimo Buonamano (c.f. BNMNTM82E24D708U) iscritto al foro di S. Maria c.v., giusta procura in calce al presente atto, domiciliato per l'occasione presso il nostro studio in Cellole (CE) Piazza Raffaello n. 19 dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di tel- fax 0823 703405 oppure all'indirizzo (PEC): avv.antimobuonamano@lawpec.it

CONTRO

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** in persona del Ministro Pt, con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli, in Napoli alla via Armando Diaz 11;
- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO** in persona del l.r.p.t., con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli, in Napoli alla via Armando Diaz 1;
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** Via Ponte della Maddalena, 55 Napoli (Na), con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli, in Napoli alla via Armando Diaz 11;
- **COMMISSIONE D'ESAME DEL CONCORSO**, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli, in Napoli alla via Armando Diaz 11;

RESISTENTI

E nei confronti di tutti i controinteressati candidati vincitori del Concorso DM 205/2023 classe di concorso B016 "Laboratori di scienze e tecnologiche informatiche" come da graduatoria da voi pubblicata in data 27.09.2024 e qui allegata in uno

CONTROINTERESSATI

*** **

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA E ADOZIONE DI IDONEA MISURA

CAUTELARE,

- Per quanto di ragione, della graduatoria di merito del *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”*, per la classe di concorso classe di concorso B016 “Laboratori di scienze e tecnologiche informatiche” per la Regione Campania pubblicata in data 27.09.2024 sul portale della funzione pubblica, nella parte in cui non include la ricorrente tra i soggetti utilmente collocati ;
- Per quanto di ragione, della graduatoria di merito del *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”*, classe di concorso B016 “Laboratori di scienze e tecnologiche informatiche” come da graduatoria da voi pubblicata in data 27.09.2024, nella parte in cui non è stato riconosciuto la quota di riserva del 30% di cui all'art.13 commi 9 e 10 del DM 205 del 26.10.2023 alla ricorrente visti i Tre anni di servizio svolti su posto bandito e non valutati correttamente;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

In una con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riguardo a tutti i verbali della Commissione di valutazione; ove occorra, e in parte *qua*, al Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse; a tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori; ai contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio, il tutto

PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI, ANCHE DI SEGNO

PROPULSIVO,

volte a disporre l'inclusione e/o valutazione dei titoli del ricorrente con pieno diritto nella graduatoria di merito del concorso nella graduatoria impugnata e volte a disporre l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire al ricorrente di poter essere incluso con il punteggio legittimamente spettante nella graduatoria impugnata, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione conseguita dalla ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua* ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso riconoscendo . Il tutto con riserva di motivi aggiunti anche ai sensi dell'art.1, L. 205/2000.

FATTO

Con **D.M. 205 del 26.10.2023** il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicava decreto con il quale: *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge*

25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”. **(doc.1)**

Con **Bando 2575 pubblicato in data 06.12.2023** il Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per il personale scolastico ha indetto il “*Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*” **(doc. 2)**.

Con Decreto 78 del 17.01.2024 Direttore Generale Dr. Filippo Serra, ampliava il contingente dei posti messi a concorso in 29.314 complessivi, secondo quanto riportato nell’Allegato 1 con contestuale rideterminazione della quota di riserva si cui all’art. 13, commi 9 e 10, del decreto ministeriale 26.10.2023 n. 205 **(doc. 3)**.

L’art. 10 del Bando ha prevedeva che, i titolari dei requisiti di cui all’articolo 4, la domanda di partecipazione si sarebbe dovuta effettuare in via telematica compilando il *format* di candidatura sul Portale “inPA” disponibile all’indirizzo “<https://www.inpa.gov.it>” previa abilitazione al servizio “Istanze on line”, con compilazione del *format* della domanda di partecipazione, da presentare entro il 09.01.2024.

Tramite la compilazione del *format* della domanda di partecipazione si dichiarava il possesso dei requisiti specifici di ammissione (compreso il titolo di studio) e titoli di preferenza (DPR 82/2023) e/o gli ulteriori requisiti da sottoporre alla valutazione come dettagliatamente indicati nell’art. 8 del bando.

Nel Bando l’Amministrazione ha stabilito poi i requisiti per l’ammissione al concorso (art. 4) e ha strutturato la procedura selettiva come segue (art. 6 e art. 7):

- una prova scritta *computer-based*, valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa (art. 7, c. 1), consistente Test da cinquanta quesiti, così ripartiti:
 - a. quaranta quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:
 - I. dieci quesiti di ambito pedagogico;
 - II. quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;
 - III. quindici quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;
 - b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

- c. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

La durata della prova è pari a 100 minuti e si intende superata per i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 70 punti (art. 8, c. 2).

- I candidati che avevano superato la prova scritta di cui all'articolo 6 del bando di concorso, sono stati ammessi a sostenere la prova orale per i posti comuni, volta ad accertare:
 - a. le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall'Allegato A al Decreto ministeriale, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace - anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; a tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

La durata della prova era pari a 45 (art. 7, c. 2).

La ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando, ha presentato nei termini la domanda di partecipazione prot. 1579949 del 09-01-2024 (**doc. 4**) al concorso per la procedura concorsuale classe di concorso B016 "Laboratori di scienze e tecnologiche informatiche" per la Regione Campania con **n.28 posti disponibili (di cui n. 8 in riserva ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 205/23) posti ampliati a concorso con Decreto Dipartimentali R..0000078.17-01-2024.**

La dr.ssa Manno al momento della presentazione della domanda era in possesso di titoli richiesti **in particolare ai fini della valutazione della riserva di posti ex art. ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 205/23** tra anni svolti e dichiarati in domanda su posto , precisamente.

1. Anno scolastico 2018/2019 svolto presso ISI Ferrari di Castellammare di Stabia dal 28.01.2019 al 30.06.2020, anno valutato correttamente dalla commissione; (**doc.5**)
2. Anno scolastico 2019/2020 svolto presso ISI Bassi di Napoli dal 01.02.2020 al 06.06.2020, anno riconosciuto dalla commissione; (**doc.6**)
3. Anno scolastico 2021/2022 svolto presso Pacioli di Sant'Anastasia dal 18.12.2021 al 30.06.2021, anno non riconosciuto dalla commissione; (**doc.7**)

Tale mancato riconoscimento si evince dal riepilogo inviato nella pagina Istanze on line della ricorrente dove è stato comunicato il riepilogo della valutazione dei titoli e del servizio. (**doc.8**)

Sempre sulla pagina del sistema Istanze On line il Ministero comunicava il dettaglio delle prove con annessi punteggi, la ricorrente raggiungeva un punteggio di 201.00. (**doc.9**) **non graduata e non inserita nella graduatoria come riservista per i tre anni su posto comune .**

La ricorrente, dr.ssa Manno, non risultava nell'elenco dei vincitori della graduatoria pubblicata con prot. 58575 del 27.09.2024 (**doc.10**) né risultava una graduatoria di idonei con il relativo punteggio.

Dalla graduatoria pubblicata risultano assegnati n. 28 di cui solo 3 posti alle c.d. “riserve”, su n. 8 disponibili, come indicato dal Decreto Dipartimentale n° 78 del 17.01.2024 (cfr.doc. 3 pag.34) quindi non rispettando la quota indicata.

All'esito della pubblicazione la dr.ssa Manno , con varie pec del 14.10.2024 (doc.11-12-13-14) , inoltrava richiesta di accesso agli atti per la visione e l'estrazione di copia, ai sensi degli artt. 22 ss. della L. 241/1990 degli atti concorsuali ed in particolare in particolare della graduatoria integrale e comprensiva degli idonei non vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami personale docente della scuola di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 205/2003 – Procedura concorsuale A018 per la Regione Campania nonché tutti gli atti contenenti gli elementi giustificativi dei posti assegnati alle “riserve” e di tutti gli atti dell'istruttoria, al fine di tutelare la propria situazione giuridica soggettiva.

A tale istanza la ricorrente non riceveva alcun riscontro entro i termini di legge.

Successivamente all'istanza di accesso agli atti la dr.ssa Manno, con pec del 15.11.2024 (doc. 15-16-17), per il tramite del sottoscritto procuratore, inoltrava richiesta di accesso agli ai fini della conoscenza degli indirizzi per poter notificare ai controinteressati.

Nonostante la richiesta, nulla veniva comunicato alla ricorrente.

*** **

Alla luce dei fatti, a causa del mancato riconoscimento dell'anno scolastico 2021/2022 la ricorrente non è stata riconosciuta “riservista” ai sensi dell'art.13 commi 9 e 10 del DM 205 del 26.10.2023, e per l'effetto esclusa dalla Graduatoria finale dei vincitori, per tali motivi si trova costretta a proporre il presente ricorso per il riconoscimento della corretta posizione in graduatoria con il proprio punteggio e il titolo di Riserva..

I provvedimenti sopra descritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi della ricorrente, che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. SULLA CORRETTA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Si evidenzia che in data 14.10.2024 e 29.10.2024, immediatamente dopo la pubblicazione delle graduatorie, la dr.ssa Manno, formulava istanza di accesso agli atti, al fine di per la visione e l'estrazione di copia, ai sensi degli artt. 22 ss. della L. 241/1990 degli atti concorsuali ed in particolare alla graduatoria integrale e comprensiva anche degli idonei non vincitori. L'istanza non è ancora stata evasa,

per cui non essendo stato possibile procedere all'individuazione dei controinteressati e, non essendo oggi possibile la notifica del ricorso per mancata conoscenza dei dati dei controinteressati, si chiede

IN VIA PRELIMINARE

CHE VOGLIA L'ECC.MO PRESIDENTE

disporre ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., di essere autorizzati, nelle more della trattazione del merito dell'odierno ricorso, alla notifica del presente atto per pubblici proclami, con esonero dall'indicazione dei singoli nominativi dei controinteressati, all'uopo ordinando all'amministrazione resistente di pubblicare, sul sito internet istituzionale della dell'Amministrazione resistente stante, come si è detto, l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza, che sono stati comunque richiesti con apposita istanza di accesso a cui non è stato fornito riscontro.

Ciò in quanto nei provvedimenti impugnati è indicato un rilevante numero di soggetti e appare opportuno che il contraddittorio sia esteso a tutti i vincitori in quanto controinteressati rispetto al presente ricorso; inoltre la notificazione del ricorso nei modi ordinari è particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, nonché, tenuto conto della difficoltà di identificarli tutti, non essendo note le informazioni necessarie per procedere alla notificazione nei modi ordinari.

A. SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA RISERVA AI SENSI DELL'ART.13 COMMI 9 E 10 DEL DM 205 DEL 26.10.2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 97 COST. DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, EFFICIENZA E BUON ANDAMENTO PER LA SCELTA DEI “MIGLIORI” E “FAVOR PARTECIPATIONIS” NELL'ACCESSO ALL'IMPIEGO NELLE P.A. VIOLAZIONE DELL'ART. 5 COMMA 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E TRAVISAMENTO DI FATTI.

Come anticipato in punto di fatto, all'esito della pubblicazione della graduatoria di merito la ricorrente non risultava nella graduatoria in quanto “posizione in graduatoria - ELENCO NON GRADUATO” (cfr.doc. 9), nonostante avesse raggiunto un punteggio di 201,00.

Come già argomentato nella premessa nella graduatoria dei vincitori erano riportati n. 28 posti assegnati di cui solo 3 alle c.d. “riserve”, su n. 8 disponibili, come da decreto.

Ebbene, la ricorrente alla luce del punteggio conseguito (201,00) e qualora l'Ufficio Scolastico e la Commissione avesse valutato l'anno scolastico 2021/2022 svolto presso Pacioli di Sant'Anastasia dal 18.12.2021 al 30.06.2021; (cfr. doc.7) quindi da considerarsi anno intero, la ricorrente sarebbe stata sicuramente inclusa nella graduatoria dei vincitori, visto che i docenti con riserva inclusi sono solo 3 (TRE) a fronte degli 8 (OTTO) indicati dal decreto ministeriale.

In conclusione, tenuto conto della specifica finalità della norma sopra richiamata per i concorsi pubblici e secondo le richiamate linee guida nonché delle norme sul procedimento, gli atti impugnati sono illegittimi e il presente ricorso è meritevole di accoglimento con annullamento e/o rettifica della graduatoria ed in conseguente inserimento della ricorrente nella graduatoria dei vincitori del concorso B016 “Laboratori di scienze e tecnologiche informatiche” per la Regione Campania.

2. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 19, CO. 1, DEL D.LGS. 33/2013 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Senza recesso alcuno dalle superiori argomentazioni, l’*agere* amministrativo appare censurabile altresì sotto un ulteriore aspetto.

Occorre, infatti, evidenziare in questa sede che la p.a. ha apertamente violato il bando di concorso, ove all’art. 9 (recante “Graduatorie di merito regionali”) prevede espressamente che “La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostengo, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli artt. 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste.”.

Tuttavia, il provvedimento del 27 settembre, recante l’elenco dei vincitori per la procedura concorsuale B016 per la Regione Campania (odiernamente impugnato), non è stato accompagnato dalla graduatoria finale di merito, recante l’elenco di tutti i candidati idonei della procedura.

Oltretutto, a fondamento delle tesi *ut supra* rappresentate, occorre menzionare l’art. 19, co. 1, del d.lgs. 33/2013 (come modificato dall’art. 1, co. 145, legge 27 dicembre 2019, n. 160) che prevede espressamente che “*Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori*”.

Dunque, la norma sopra citata impone alla PA la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, delle graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. Rispetto alla vecchia formulazione, il Legislatore, infatti, ha introdotto l’obbligo di pubblicare le graduatorie finali

aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei, anche alla luce della disposizione che ha ripristinato la possibilità per gli enti di scorrere le proprie e le altrui graduatorie (art. 1, co 148, l. n. 160/2019).

È palese, pertanto, che il richiamato provvedimento non possa in alcun modo considerarsi valido, anche in considerazione del fatto che il bando di concorso deve essere interpretato in senso strettamente letterale, e non è in alcun modo ammissibile un'attività di modifica ex post ad arbitrio della Pubblica amministrazione.

Contrariamente, e correttamente agendo, controparte avrebbe, invece, dovuto pubblicare altresì gli elenchi contenenti i candidati idonei (procedendo, eventualmente, a omissare i dati sensibili), recanti altresì il punteggio totale conseguito e la posizione in graduatoria.

Donde, la fondatezza del presente motivo di ricorso.

3. ISTANZA CAUTELARE.

Sussistono entrambi i presupposti di *"fumus boni iuris"* e *"periculum in mora"* per concedere la sospensione degli atti impugnati, in particolare la graduatoria del concorso, adottando le misure cautelari più opportune. Il *"fumus boni iuris"* emerge dalla esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra richiamate. Quanto al *"periculum in mora"*, si rileva la necessità di sospendere gli atti impugnati **affinché l'Amministrazione possa provvedere, quanto prima, alla rettifica della graduatoria impugnata in virtù della violazione del mancato riconoscimento dell'anno scolastico 2021/2022 ai fini della Riserva DELL'ART.13 COMMI 9 E 10 DEL DM 205 DEL 26.10.2023**, il tutto chiaramente con un danno grave irreparabile alla sua carriera professionale ed alle sue legittime aspettative di vincere il concorso e di essere finalmente assunta immediatamente con un contratto a tempo indeterminato, considerato che l'amministrazione sta già procedendo in tutta fretta alle assunzioni.

Il mancato accoglimento dell'istanza cautelare comporterebbe il consolidarsi della posizione illegittima di altri Candidati come vincitori, con conseguente assunzione e stipula del contratto di lavoro, ciò contro il preminente interesse pubblico nelle procedure selettive del favorire sempre la scelta del miglior candidato.

Ad oggi la fase assunzionale è arrivata alla seconda fase (**doc.18-19**), cioè la scelta delle sedi da parte dei vincitori del concorso, quindi una sospensiva è fondamentale per sospendere l'efficacia degli atti e dare la possibilità alla ricorrente di prendere parte a tale procedura.

Si richiede pertanto la concessione di misure cautelari idonee a preservare l'interesse sostanziale dedotto in giudizio, anche eventualmente al fine di un inserimento della ricorrente con riserva in sovrannumero tra i vincitori, o in alternativa la definizione del giudizio nel merito con sentenza abbreviata.

*** **

Per questi motivi la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, così

CONCLUDE

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, *contrariis reiectis*:

1) In via preliminare e cautelare:

- a. sospendere gli atti impugnati e/o adottare *ex artt.* 55 e 56 C.P.A. i provvedimenti cautelari ritenuti idonei e confacenti con la fattispecie concreta dedotta in giudizio per la procedura concorsuale B016 Laboratori di scienze e tecnologiche informatiche per la Regione Campania;
- b. ordinare all'Amministrazione scolastica di rettificare la posizione della ricorrente riconoscendo l'anno di servizio svolto (anno scolastico 2021/2022) ai fini del riconoscimento della riserva dell'art.13 COMMI 9 E 10 DEL DM 205 DEL 26.10.2023, e per l'effetto inserirla nella graduatoria dei vincitori pubblicata;
- c. pubblicare la lista dei candidati idonei, al fine di consentire alla ricorrente di verificare la sua esatta posizione nell'ambito di eventuali scorrimenti dei posti disponibili messi a concorso; qualora tale lista dei punteggi non fosse stata stilata, ordinare la formazione di una lista degli idonei per la classe B016 della Regione Campania (TAR Lazio – Sez. IIIBis - 03040/2017 REG.PROV.CAU).

- 2) **Nel merito:** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe in accoglimento del ricorso, con conseguente accertamento e declaratoria dell'illegittimità della graduatoria definitiva e rettificata per la procedura concorsuale B016 per la Regione Campania e conseguente modifica della stessa graduatoria;
- 3) **Sempre nel merito:** accogliere il ricorso per le motivazioni in esso riportate e per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti mediante l'adozione di un provvedimento che disponga l'inserimento della ricorrente nella graduatoria idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei idonei-vincitori per la procedura concorsuale B016 per la Regione Campania
- 4) Condannare l'amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, competenze e accessori di legge del presente giudizio, in distrazione del sottoscritto difensore.
- 5) **Con riserva di proporre eventuali motivi aggiunti a seguito dell'esibizione da parte della P.A. della documentazione già richiesta a mezzo di apposita istanza di accesso.**

6) IN VIA ISTRUTTORIA:

In via istruttoria, ai sensi degli artt. 64 e ss. c.p.a., chiede che Codesto TAR Voglia disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili che siano nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, segnatamente con riferimento ai verbali della

Commissione, relativamente alla posizione della ricorrente in modo da comprendere la motivazione per cui non hanno valutato il servizio per l'anno scolastico 2021/2022.

Si chiede ordinarsi alle Amministrazioni resistenti e di esibire:

- le graduatorie dei vincitori comprensive dei candidati vincitori non utilmente collocati (c.d. idonei non vincitori), del punteggio conseguito da ciascuno e delle riserve della procedura concorsuale B016 per la Regione Campania;
- le graduatorie dei vincitori comprensive degli idonei, del punteggio conseguito da ciascuno e delle riserve dei distretti con i quali si è proceduto allo scorrimento dei posti "vacanti o rinunciati";
- i verbali di valutazione delle riserve dei concorrenti vincitori della procedura concorsuale B016 per la Regione Campania;

7) ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Rilevato che la notifica del ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti presenti nella graduatoria della procedura concorsuale B016 per la Regione Campania) nonché della non agevole individuazione degli stessi, a maggior ragione dei loro indirizzi di residenza, si chiede che il TAR adito voglia autorizzare in base all'art.41, comma 4 c.p.a., la notifica del presente atto introduttivo, nei loro confronti, tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o del Ministero dell'Istruzione e del Merito nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

- 8) Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del deducente difensore anticipatario.

Non si verserà il Contributo Unificato trattandosi di ricorso in materia di pubblico impiego, stante l'esenzione della ricorrente per limiti di reddito come da autocertificazione allegata.

Sessa Aurunca, lì 22.11.2024

*Avv. Antimo Buonamano
f.to digitalmente*